

nella applicazione di multe, nella condanna alla pena di morte, alla prigione, al bando, al servizio nelle galee « a servir al remo sopra le galee del dominio per mesi.... », alla confisca di beni, al togliimento della concessione o dell'uso, al ripristino delle opere danneggiate.

Rilevando che « gli usurpi e l'eccedenza nelle concessioni (d'acque) dalla semplice esposizione dei Periti sui luoghi non possa assicurarsi di ritrovare il divisato intento e profitto. Et essendo per altro di pubblica ferma volontà et premura che per tutti i modi più forti e vigorosi divengasi alla dilucidazione di pubblici pregiudizi » il Senato, con Decreto 15 maggio 1700, concedeva al Magistrato dei beni inculti « la facoltà della Inquisizione con l'autorità e Rito di questo Consiglio in virtù della quale doveva il Magistrato stesso eleggersi del Corpo loro uno con titolo di *Inquisitor* che abbia da invigilare alla importanza della materia et applicarsi a rilevare le trasgressioni che corressero, tutto poi di tempo in tempo riferendo a motivo delle conferenti deliberazioni ».

In seguito, ad esecuzione anche del Decreto senatoriale 15 luglio 1595, il Magistrato, rilevando i continui abusi commessi in materia di derivazione d'acque ad onta delle prescrizioni di legge e delle penalità comminate, con Terminazione 2 agosto 1715 istituiva la « *Cassa di pene* » stabilendo le norme per la tenuta della stessa.

CAPO VII.

Ai riguardi della *organizzazione consorziale* con Decreto 27 dicembre 1556 veniva stabilito che tutti coloro che volevano unirsi per ridurre le loro « valli e terre » a coltura dovessero nel termine di giorni quindici eleggere tre interessati i quali « habbino quell'autorità come se fussero tutti essi consorti ». Tale elezione poteva essere fatta « a ruodolo » dai proprietari di almeno metà dei